

Pubblicato il 24/03/2021

N. 01984/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04657/2020 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4657 del 2020, proposto da Sud Petroli di Cesarano Angela e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;

contro

il Comune di Santa Maria la Carita', in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

nei confronti

Salvatore Cascone, Modestino Cascone non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio diniego maturato sull'istanza di accesso agli atti in data 22.9.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - la dott.ssa Angela Fontana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con istanza in data 22 settembre 2020 rivolta al Comune di Santa Maria la Carità, la società Sud Petroli chiedeva l'accesso ai seguenti documenti relativi al procedimento per il rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburante a favore del signor Salvatore Cascone, odierno controinteressato:

a) copia del permesso di costruire n. prot. 1637 del 4 settembre 2019;

b) copia del parere di compatibilità urbanistica o, se mancante, della relazione istruttoria dell'ufficio;

c) certificato di destinazione urbanistica del terreno sul quale sorge l'impianto di cui al permesso di costruire n. prot. 1637 del 4.9.2019;

d) dati e/o informazioni in possesso del Comune da cui emerge la destinazione urbanistica del terreno sul quale ricade l'impianto predetto.

2. A fondamento dell'interesse ostensivo, la ricorrente rappresenta che con provvedimento del commissario *ad acta* in data 16 maggio 2020 (impugnato al TAR Campania con motivi aggiunti nel ricorso n.r.g. 4575/2018, tuttora pendente), era stato negato alla Sud Petroli l'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti.

Il diniego si fondava, tra l'altro, su un presunto contrasto dell'impianto carburanti con la destinazione agricola del terreno e con la disciplina per essa prevista dalle N.T.A. del P.R.G. vigente.

3. La ricorrente, ritenendo che in presenza dei medesimi presupposti di fatto (destinazione agricola dell'area su cui sorge l'impianto del controinteressato) sia stata adottato un provvedimento favorevole per il controinteressato il quale ha acquisito il titolo per la realizzazione dell'impianto, intende acquisire dall'amministrazione gli atti del procedimento che è stato concluso con esito favorevole per il terzo.

4. Ciò posto, a fronte del silenzio diniego dell'amministrazione sulla formulata istanza di accesso, l'interessato ha proposto il ricorso all'odierno esame in cui deduce la illegittimità del diniego in parola alla stregua degli art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.lgs 33 del 2013 in quanto non sussisterebbero ragioni per sottrarre alla conoscenza di esso interessato atti che non rientrano in alcuna delle categorie sottratte all'accesso e non potrebbe essere ravvisata alcuna necessità di tutela della privacy di terzi.

La condotta dell'amministrazione, per altri versi, sarebbe anche violativa delle disposizioni che tendono a favorire la massima trasparenza dell'attività amministrativa e che nell'accesso civico generalizzato trovano la loro concretizzazione.

5. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

5.1 Il ricorso è fondato trattandosi di fattispecie in cui viene in rilievo un evidente interesse difensivo provato dalla ricorrente

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 21 del 25 settembre 2020) ha evidenziato come l'accesso documentale sia connotato da due funzioni, essendo strumento non solo di partecipazione, imparzialità e trasparenza, ma anche di difesa di una situazione giuridica finale qualificata e differenziata, come tale protetta dall'ordinamento: *«Il comma 7 è netto nello stabilire che «[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».*

L'accesso difensivo, dunque, può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l'accesso partecipativo, salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 451 del 2021).

La giurisprudenza ha precisato che la parte istante è tenuta all'adempimento di un onere di allegazione e di prova aggravato, dovendo specificare le finalità dell'accesso nell'istanza di ostensione, nonché dimostrare la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza, non essendo, tuttavia, necessaria la attuale pendenza di un contenzioso in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria n. 10 del 2020).

6. Rileva il Collegio che nel caso in esame, la ricorrente prima in sede procedimentale e poi nel corso del giudizio ha evidenziato e dimostrato la connessione della richiesta ostensiva con la necessità di difendere le proprie ragioni in sede giurisdizionale nella controversia pendente tra essa e la amministrazione intimata ed incardinata presso questo TAR (ricorso r.g. 4575 del 2018).

Ciò posto, risulta illegittimo ed in tal senso va annullato il silenzio serbato dall'amministrazione sulla istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 22 settembre 2020 e va ordinato al comune di Santa Maria la Carità di consentire alla ricorrente l'accesso agli atti oggetto di detta istanza – mediante estrazione di copia con eventuali oneri di cancelleria- entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4657 del 2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dispone che l'amministrazione intimata consenta alla ricorrente l'accesso agli atti oggetto della istanza del 22 settembre 2020 entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l'amministrazione al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 900,00 (novecento) oltre accessori di legge ed al pagamento del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Angela Fontana

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO